

Conferenza Episcopale Italiana  
50<sup>a</sup> ASSEMBLEA GENERALE  
Collevalenza, 18-21 novembre 2002

*La 50<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*

- VISTI gli impegni sottoscritti nell'*Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* in data 14 dicembre 1985, con successive modifiche e integrazioni in data 13 giugno 1990, circa i titoli di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- CONSIDERATO che a tutt'oggi alcuni insegnanti di religione cattolica in servizio non hanno conseguito i titoli di cui al punto 4, comma 3, dell'*Intesa*;
- INTENDENDO regolarizzare in modo definitivo e nello spirito dell'*Intesa* la situazione degli insegnanti non provvisti di valido titolo di qualificazione;
- VISTO il can. 804, § 1 del codice del diritto canonico;
- AI SENSI del can. 455 del codice di diritto canonico e dell'art. 16 dello statuto della C.E.I.

**approva  
la seguente delibera**

§ 1. Gli insegnanti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 2002/2003 nella scuola italiana di ogni ordine e grado, privi di un titolo di qualificazione di cui al punto 4, comma 3, dell'*Intesa* del 14 dicembre 1985, sono ammessi al conseguimento del titolo di qualificazione alle seguenti condizioni:

- a. siano in possesso di un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano;
- b. abbiano esercitato per almeno dieci anni l'insegnamento di religione cattolica, con un orario complessivo di almeno dodici ore settimanali nelle scuole materne ed elementari o di almeno nove ore settimanali nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado;
- c. superino la prova d'esame di cui al § 2.

§ 2. Gli Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana attivano, entro sei mesi dalla promulgazione della presente delibera, una sessione straordinaria di esame consistente in una prova articolata in due momenti, concernente temi indicati dal Consiglio di Istituto, secondo gli indirizzi del «Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose» della Conferenza Episcopale Italiana:

- un esame scritto su tematiche di carattere interdisciplinare;
- un esame orale su tematiche afferenti in particolare le discipline teologiche.

§ 3. Agli allievi che abbiano superato le prove di cui al comma precedente viene conferito il «Diploma in Scienze Religiose» di cui al punto 4, comma 3, lettera d, dell'*Intesa*.